

**LAVORO MINORILE
RIEPILOGO DELLA NORMATIVA**

Considerato l'incremento del ricorso al lavoro dei minorenni - di seguito indicati «minori» - nel periodo di chiusura delle scuole (in Emilia-Romagna dal 6 giugno al 14 settembre 2022), giova illustrare gli aspetti più significativi della relativa disciplina, prevista dalla legge n. 977/1967.

Tale normativa si applica ai **minori di 18 anni** che hanno un contratto o un rapporto di lavoro (anche speciale: l'apprendistato “di primo livello”, per es., di cui si tratta in altra parte di questo notiziario).

Alla luce della particolare tutela riservata ai minori e del fatto che il legislatore utilizza l'espressione “rapporto di lavoro”, si ritiene che la legge n. 977/1967 sia applicabile anche ai contratti non di natura subordinata (per es. quello di collaborazione coordinata e continuativa).

I presupposti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con un minore sono fondamentalmente due (art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006), strettamente connessi:

- **compimento dell'età minima per l'accesso al lavoro: fissata in 16 anni;**
- **assolvimento dell'obbligo scolastico:** l'istruzione deve essere impartita per **almeno dieci anni**.

Considerata l'età del lavoratore, un profilo particolare riguarda la c.d. “**capacità di agire**”, cioè quella di ogni persona di compiere gli atti e le azioni previste dalla legge: con riguardo al rapporto di lavoro deve intendersi come capacità di esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.

L'art. 2 del Codice civile stabilisce che la capacità di agire si acquisisce normalmente al raggiungimento della maggiore età (18 anni), salvo che **leggi speciali** stabiliscano “un'età inferiore in materia di capacità di prestare il proprio lavoro”, nel qual caso il soggetto minorenne “è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne derivano”.

Il minore avente l'età minima di ammissione al lavoro (stabilita da una **legge speciale**) può esercitare da solo i diritti e le azioni che ne derivano: farsi rilasciare i certificati medici, rassegnare le dimissioni, rispondere a una contestazione disciplinare, per es.; per quanto concerne il contratto di lavoro subordinato, la dottrina ritiene che il minore acquisisca la capacità di sottoscriverlo alla stessa età prevista dalle disposizioni speciali in tema di capacità a prestare la propria attività.

In base a questa tesi, l'**adolescente** (ovvero il **minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni di età non più soggetto all'obbligo scolastico**) ammesso a prestare attività lavorativa potrebbe sottoscrivere il contratto di lavoro in autonomia, senza l'avallo di chi esercita la potestà genitoriale.

Discorso diverso, invece, deve farsi per il **bambino** (il **minore di età inferiore ai 16 anni**): in questo caso si ritiene che, pur essendo di fatto ammesso - come di seguito precisato - per le

sole attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, egli possa esercitare i diritti e le azioni che derivano dal rapporto di lavoro, ivi compresa la sottoscrizione del contratto, solo con l'assistenza dei titolari della potestà genitoriale, considerato che la stessa legge attribuisce ai genitori un ruolo decisivo nell'instaurazione del rapporto di lavoro del figlio (l'art. 4, comma 2 della legge n. 977/1967 prevede, infatti, che il bambino possa essere autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa solo "previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale").

L'ammissione al lavoro del minore è subordinata all'effettuazione di una visita medica preventiva che ne accerti l'idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito.

L'idoneità alla mansione del minore deve, inoltre, essere accertata periodicamente fino alla maggiore età, mediante visite da effettuarsi a intervalli non superiori a un anno.

Il giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro dovrà essere comunicato, oltre che al minore e al datore di lavoro, anche ai titolari della potestà genitoriale, che hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.

Le modalità di effettuazione delle visite mediche si differenziano a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno all'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008):

- datore di lavoro soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria: la visita sanitaria deve essere svolta dal medico competente nominato in azienda;
- datore di lavoro non soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria: tutte le visite (quella precedente l'assunzione e le periodiche) devono essere effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l'Asl territorialmente competente ovvero presso un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto a effettuare la "**valutazione dei rischi**" prevista dagli artt. 28 e ss. del d.lgs. n. 81/2008 (art. 7 legge n. 977/1967), con particolare riguardo a:

- sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

Gli adolescenti sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata né alle lavorazioni attuate "con turni a scacchi" (ove questo sistema di lavorazione sia consentita

dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei minori può essere autorizzata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro - art. 19 legge n. 977/1967);

- non possono essere adibiti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I alla legge n. 977/1967 (*) (art. 6 legge n. 977/1967). In particolare, l'adolescente non può essere adibito:
 - a lavorazioni che comportino un'esposizione:
 - al rumore a un livello superiore a 90 dbA;
 - ad agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi, estremamente infiammabili;
 - ad agenti nocivi e irritanti etichettati con le frasi di rischio riportate nell'Allegato I;
 - ai processi e ai lavori elencati nel punto II dell'Allegato I.

Il divieto di adibizione degli adolescenti alle lavorazioni, ai processi lavorativi e ai lavori di cui all'Allegato I non opera nei casi in cui sussistano le seguenti condizioni, non alternative (art. 6, commi 2 e 3, legge n. 977/1967):

- lo svolgimento di dette lavorazioni abbia una finalità di carattere didattico o formativo;
- l'attività si protragga solo per il tempo strettamente necessario alla formazione in aula o in laboratorio ovvero negli ambienti di stretta pertinenza del datore di lavoro;
- venga garantito il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza previste dalla vigente legislazione;
- sia stata acquisita apposita autorizzazione preventiva da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, previo parere acquisito dall'Asl competente per territorio in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro della normativa in materia di igiene e sicurezza. L'autorizzazione in questione non è necessaria nel caso in cui l'ente formatore incaricato sia un istituto di istruzione e formazione professionale;
- l'attività si effettui sotto la sorveglianza di un formatore competente anche per la materia della sicurezza e della salute.

Il lavoro dei bambini è sempre vietato, tranne nella particolare ipotesi del loro impiego in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario che, a determinate condizioni, può essere ammesso (art. 4, comma 1, legge n. 977/1967). Il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, infatti, può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei bambini nelle suddette attività purché non venga pregiudicata la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale (art. 4, comma 2, legge n. 977/1967). L'autorizzazione, che è valida esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività e comunque nei limiti indicati dall'autorizzazione stessa, deve essere esibita a vista in caso di ispezione.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'impiego dei minori in attività culturali o similari deve comunque avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- l'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere accertata mediante visita medica preventiva (art. 8, comma 1, legge n. 977/1967);
- l'attività lavorativa non può protrarsi oltre le ore 24 e comunque, a prestazione compiuta, deve essere garantito un riposo di almeno 14 ore consecutive (art. 17, comma 1, legge n. 977/1967).

Per il minore occupato in attività culturali o similari è prevista la possibilità di fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica (art. 22, comma 3, legge n. 977/1967).

Una volta accertata la presenza dei presupposti per l'assunzione dei minori, il rapporto di lavoro è soggetto alle medesime disposizioni previste per la generalità dei lavoratori subordinati, salvo quanto di seguito indicato.

A. Orario di lavoro

L'orario di lavoro degli **adolescenti** non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali (art. 18, comma 2, legge n. 977/1967): di fatto, quindi, per un minorenne a tempo pieno non è ammesso il ricorso al lavoro straordinario (su base giornaliera e settimanale), salvo che il contratto collettivo applicato dal datore non preveda un orario normale settimanale inferiore alle 40 ore (nel qual caso, ovviamente, sarà consentito svolgere lavoro straordinario fino al raggiungimento del limite di 40 ore previsto dalla legge).

Per i **bambini** l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali.

B. Riposi intermedi

L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare, senza interruzione, più di 4 ore e mezza (art. 20 legge n. 977/1967). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora, riducibile a mezz'ora dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, quando il lavoro non presenti caratteri di pericolosità o gravosità.

C. Lavoro notturno

L'art. 17 della legge n. 977/1967 vieta di adibire i minori al "lavoro notturno", ossia il periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7 (art. 15, comma 2, legge n. 977/1967).

Ai sensi del citato art. 15, "al di fuori degli intervalli previsti dalla legge, il periodo di riposo notturno può essere interrotto soltanto nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata".

L'unica eccezione prevista al divieto di lavoro notturno è l'ipotesi di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda (art. 17, comma 2, legge n. 977/1967), nel qual caso il minore può essere eccezionalmente adibito al lavoro notturno (quindi anche nelle fasce 22-6 o 23-7) a condizione che:

- abbia compiuto almeno i 16 anni;
- l'adibizione avvenga "...per il tempo strettamente necessario..." a rimuovere l'impedimento al funzionamento dell'azienda;
- la lavorazione da affidare al minorenne "sia temporanea e non ammetta ritardi...";
- per svolgere i compiti necessari alla rimozione della causa di forza maggiore "...non siano disponibili lavoratori adulti...".

In tale ipotesi il datore di lavoro deve comunque darne immediata comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori eventualmente impiegati e le ore per cui sono stati impiegati.

Al minore adibito in via eccezionale al lavoro notturno spetta in ogni caso un equivalente periodo di riposo compensativo, che deve essere fruito entro 3 settimane, oltre alle maggiorazioni retributive per la prestazione effettuata.

D. Il riposo settimanale

I minori hanno diritto a un riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica (art. 22 legge n. 977/1967). Tale periodo minimo di riposo può essere ridotto in presenza di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. In entrambe le ipotesi, i periodi di riposo possono essere interrotti in caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (art. 22, comma 1, legge n. 977/1967).

E. Le ferie

La disciplina delle ferie per agli **adolescenti** è analoga a quella prevista per la generalità degli altri lavoratori. Fanno eccezione i **bambini** che, qualora ne sia ammessa l'attività lavorativa, hanno diritto a un periodo annuale di ferie non inferiore a 30 giorni (art. 23 legge n. 977/1967).

F. La maternità-paternità

La disciplina da osservare in caso di maternità/paternità è identica a quella prevista per la generalità delle altre lavoratrici/degli altri lavoratori.

Le sanzioni

La violazione della normativa in tema di lavoro minorile comporta, a carico del datore di lavoro, l'applicazione di un sistema sanzionatorio in parte penale e in parte amministrativo (art. 26 legge n. 977/1967).

Le violazioni possono essere di due tipi:

- illeciti di natura amministrativa, puniti con una sanzione amministrativa;
- illeciti di natura penale puniti:
 - con l'arresto fino a 6 mesi;
 - con la pena alternativa dell'arresto fino a 6 mesi o dell'ammenda.

Nella tabella che segue riportiamo il complesso sanzionatorio previsto per le violazioni in tema di lavoro dei minori.

VIOLAZIONI PUNITE CON ARRESTO FINO A 6 MESI	
Violazione commessa	Norma di riferimento
Divieto di adibire i minori al lavoro	art. 4, comma 1
Divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni indicate nell'Allegato I	art. 6, comma 1
Divieto di far proseguire il lavoro al minore risultato non idoneo a seguito di visita medica	art. 8, comma 7

VIOLAZIONI PUNITE CON ARRESTO NON SUPERIORE A SEI MESI O CON L'AMMENDA FINO A EURO 5.164	
Violazione commessa	Norma di riferimento
Età minima per l'ammissione al lavoro	art. 3
Svolgimento da parte degli adolescenti delle lavorazioni indicate nell'Allegato I senza la sorveglianza di formatori competenti	art. 6, comma 2
Mancata comunicazione delle informazioni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 626/1994 ⁽¹⁾ ai titolari della potestà genitoriale	art. 7, comma 2
Mancata effettuazione visita medica	art. 8, commi 1, 2, 4 e 5
Lavoro notturno	art. 15, comma 1
Lavoro notturno dei minori impiegati nelle attività di cui all'art. 4, comma 2, oltre le ore 24 o mancata concessione del periodo di riposo	art. 17, comma 1
Mancato rispetto dei limiti in tema di orario di lavoro	art. 18
Adibizione dei minori a lavori gravosi e pericolosi per più di 3 ore senza interruzione	art. 21
Mancata concessione riposo settimanale	art. 22
VIOLAZIONI PUNITE CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 516 A 2.582 EURO	
Violazione commessa	Norma di riferimento
Comunicazioni riguardanti il giudizio sull'idoneità del minore al lavoro	art. 8, comma 6
Rispetto delle condizioni richieste per lo svolgimento da parte degli adolescenti di lavoro notturno nei casi di forza maggiore	art. 17, comma 2
Divieto di adibire gli adolescenti al trasporto di pesi oltre un certo limite e a lavorazioni con il sistema dei turni a scacchi	art. 19
Mancata concessione riposi intermedi	art. 20, commi 1 e 2
⁽¹⁾ A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 la norma in esame è confluita nell'art. 36 del Testo unico sulla sicurezza. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'art. 4, comma 2, o fa svolgere agli adolescenti le attività di cui all'Allegato I (art. 6, comma 3, legge n. 977/1967), è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 2.582 (art. 26, commi 4 e 5, legge n. 977/1967).	

(*) Allegato I

I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

- a. atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
- b. rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

2. Agenti biologici:

- a. agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Agenti chimici:

- a. sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:
- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
 - corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
 - gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
 - aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
 - liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
 - esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
 - sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
 - perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
 - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
 - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
 - sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
 - sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);
 - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
 - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
 - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).
- b. sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c. piombo e composti;
- d. amianto.

II. Processi e lavori:

- 1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**).
- 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
- 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- 4) Lavori di mattatoio.
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
- 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
- 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione,

ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

- 11) Lavorazioni nelle fonderie.
- 12) Processi elettrolitici.
- 13) *NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 262*
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- 27) Condotte dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio e abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

() Allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**
Elenco di Sostanze, Miscele e Processi

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.